

PROTOCOLLO DI INTESA

In materia di violenza di genere per la realizzazione di sinergie e coordinamento tra la Procura della Repubblica di Brindisi ed il Tribunale Civile di Brindisi.

TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI E IL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI

PREMESSO CHE

Il D.L.vo nr. 149/22 disciplina alcune materie di interesse comune per la Procura della Repubblica ed il Tribunale, con particolare riferimento ai procedimenti di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, esercizio della potestà genitoriale, modifica delle relative condizioni, ordini di protezione, anche in relazione al tema dell'intervento del Pubblico Ministero.

Con nota Prot. 256/2023 int. del 12.04.2023 il Procuratore della Repubblica di Brindisi emanava le *"Linee guida in ordine all'intervento del PM nei procedimenti pendenti in materia di persone, minorenni e famiglie"*, evidenziando l'esigenza di addivenire ad un protocollo di intesa con il Tribunale, in relazione ai reati di violenza di genere.

In data 14.11.24 veniva siglato il protocollo fra Tribunale civile di Brindisi e Procura della Repubblica di Brindisi sui flussi di comunicazione fra i due Uffici nei casi di 'violenza di genere'.

Per reati di violenza di genere si intendono i seguenti:

- reati contro la famiglia (artt. da 556 a 569 e da 571 a 574 bis c.p. e l'art. 388 c.p. allorché riguardi minori);
- reati contro la libertà personale di cui agli articoli da 609 bis a 609 decies c.p.;
- reati di cui agli artt. 583 bis, 591, 593 bis e ter c.p.;
- reati di minaccia grave se riconnessi a situazione di violenza intra-familiare o a situazioni di violenza di genere o atti persecutori;
- reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.);
- reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.);
- reato di lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma c.p., e 585, co. 4, c.p.);
- reato di omicidio tentato e consumato (56 – 575 c.p.) se riconnesso a situazione di violenza intra-familiare o a situazioni di violenza di genere o atti persecutori.
- reato di femminicidio tentato e consumato (56 – 577 bis c.p.).

Si è quindi condivisa la necessità di regolare il flusso informativo reciproco di atti fra Procura e Tribunale e viceversa al fine di realizzare sinergie e coordinamento fra le parti nella materia della violenza di genere.

Al fine di addivenire al protocollo di intesa ed al suo successivo aggiornamento sono state organizzate le seguenti riunioni:

- Riunione del 15 aprile 2024 fra: Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Scardia, Procuratore Aggiunto dott. Antonio Negro, Giudici dott.ssa Gabriella Del Mastro e dott.ssa Roberta Marra, Pubblici Ministeri dott. Pierpaolo Montinaro e dott.ssa Paola Palumbo.
- Riunione ristretta del 15 maggio 2024 fra: Giudici dott.ssa Gabriella Del Mastro e dott.ssa Roberta Marra, Pubblici Ministeri dott. Pierpaolo Montinaro e dott.ssa Paola Palumbo.
- Riunione ristretta del 12 giugno 2024 fra: Giudici dott.ssa Gabriella Del Mastro e dott.ssa Roberta Marra, Pubblici Ministeri dott. Pierpaolo Montinaro e dott.ssa Paola Palumbo.
- **Riunione ristretta di aggiornamento del protocollo del 13 gennaio 2026 fra: Giudici dott.ssa Gabriella Del Mastro e dott.ssa Roberta Marra, Pubblico Ministero dott. Pierpaolo Montinaro, magistrato coordinatore del 3° gruppo di lavoro.**

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985. n. 132;

Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con Legge 20 marzo 2003 n. 77;

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con Legge 1° ottobre 2012 n. 172;

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul in data 11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013 n. 77;

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ratificata dall'Italia con Decreto Legislativo 15 dicembre 2015 n. 212;

Legge 15 febbraio 1996 n. 66, "Norme contro la violenza sessuale";

Legge 4 aprile 2001 n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";

Legge 23 aprile 2009 n. 38, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";

Legge 4 giugno 2010 n. 96. "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" attuativa della norma comunitaria n. 2201/220/GAI del 15.3.2001 in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale;

Legge 15 ottobre 2013 n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";

Legge 19 luglio 2019 n. 69. "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" (c.d. "Codice Rosso");

Legge 24 novembre 2023 n. 168 recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”;

Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, in attuazione della legge 26 novembre 2021 n. 206 recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Legge 2 dicembre 2025 n. 181, “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Al fine di realizzare le sinergie ed il coordinamento fra le parti si conviene la necessità di determinare, in relazione ai reati di ‘violenza di genere’, un sistema di gestione dei flussi di comunicazioni fra Tribunale e Procura e viceversa, nonché di regolarne il funzionamento nelle ipotesi in cui:

- dinanzi al Tribunale penda procedimento relativo alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell’unione civile, alla responsabilità genitoriale, o ricorso per l’emissione di ordini di protezione;
- presso la Procura penda procedimento penale per reati di violenza di genere fra le parti oggetto dei procedimenti civili innanzi indicati.

Allo scopo di realizzare gli obbiettivi del presente protocollo, si stabilisce che le comunicazioni fra gli Uffici Giudiziari suddetti avverranno nei termini di seguito indicati:

1. Comunicazioni dalla Procura al Tribunale:

1.A Nel caso di procedimento penale per i reati sopra indicati, il Sostituto Procuratore, quando non sia noto il nominativo del Giudice delegato alla trattazione del procedimento civile, **accerta, ai sensi dell’ art. 64 bis, co. 1, disp. att. c.p.p., la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l’affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale,** inviando una PEC:

- dall’indirizzo della Procura prot.procura.brindisi@giustiziacert.it, indicando quale oggetto “URGENTE - Codice Rosso – Affari Civili”, all’indirizzo della Cancelleria del Contenzioso Civile contenziosocivile.tribunale.brindisi@giustiziacert.it;

l’addetto alla ricezione delle PEC del Contenzioso Civile provvederà quindi a smistare la comunicazione sulla base dell’oggetto indicato ed a trasmetterla alla cancelleria del Giudice competente, **che la custodirà in modo riservato e non ostensibile alle parti**, comunicando poi alla Procura il nominativo del Giudice mediante le stesse modalità.

Ricevuta la comunicazione di cui al punto 1A, il Pubblico Ministero trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2 dell’ art. 64 bis disp. att. c.p.p. (verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del

codice, nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale).

1.B Nel caso in cui, invece, già da subito sia noto il nominativo del Giudice delegato alla trattazione del procedimento civile, il Pubblico Ministero trasmetterà le comunicazioni e gli atti di cui all'art. 64 bis disp. att. c.p.p. o 38 disp. att. c.c. eventualmente ostensibili, direttamente, tramite la propria Segreteria alla Cancelleria del Giudice procedente.

2. Comunicazioni dal Tribunale alla Procura:

2.A Nel caso di ricorso per l'emissione di un ordine di protezione al Giudice civile (art. 473 bis 69 ovvero ss. c.p.c.) e laddove, indipendentemente dall'oggetto del giudizio, questi abbia il fondato sospetto che una delle parti del giudizio possa essere coinvolta in fattispecie criminose di 'violenza di genere';

ovvero nei procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile, alla responsabilità genitoriale, o nei ricorsi per l'emissione di ordini di protezione, nei quali dovessero insorgere situazioni che richiedano una partecipazione attiva ed informata del Pubblico Ministero, in ragione dell'emergere di elementi tali da indurre a ritenere un concreto rischio per l'incolumità delle parti;

il Giudice civile, quando non sia noto il nominativo del Sostituto Procuratore procedente, richiederà alla Procura della Repubblica informazioni sull'eventuale pendenza di procedimenti penali relativi alle parti del giudizio civile, inviando una PEC:

dall'indirizzo della Cancelleria del Contenzioso Civile contenziosocivile.tribunale.brindisi@giustiziacert.it, indicando quale oggetto "URGENTE - Codice Rosso - Affari Civili", all'indirizzo della Procura prot.procura.brindisi@giustiziacert.it; nella comunicazione sarà chiesto alla Procura:

- L'eventuale pendenza di procedimenti penali a carico di una delle parti;
- La richiesta di partecipazione del PM all'udienza civile.

L'addetto alla ricezione delle PEC della Procura provvederà quindi a smistare la comunicazione sulla base dell'oggetto indicato ed a trasmetterla al Magistrato Coordinatore del gruppo III o, in sua assenza, al Procuratore della Repubblica, per la trasmissione al Sostituto Procuratore procedente, comunicando poi al Tribunale il nominativo del Sostituto Procuratore mediante le stesse modalità.

Inoltre, nello specifico caso di richiesta di informazioni sull'eventuale pendenza di procedimenti penali per reati di violenza domestica a carico del soggetto indicato come eventuale destinatario della misura dell'ordine di protezione, la comunicazione avverrà seguendo un doppio canale: tramite il decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 473 bis 42 c.p.c. (tramite SICID), e tramite pec dall'indirizzo della Cancelleria del Contenzioso Civile contenziosocivile.tribunale.brindisi@giustiziacert.it, indicando quale oggetto "URGENTE - Codice Rosso - Affari Civili", all'indirizzo della Procura prot.procura.brindisi@giustiziacert.it.

2.B Nel caso di ricorso per l'emissione di un ordine di protezione al Giudice civile (art. 473 bis 69 e ss. c.p.c.) e laddove, indipendentemente dall'oggetto del giudizio, questi abbia il fondato sospetto che una delle parti del giudizio possa essere coinvolta in fattispecie criminose di violenza di genere;

ovvero nei procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile, alla responsabilità genitoriale, o nei ricorsi per l'emissione di ordini di protezione, nei quali dovessero insorgere situazioni che richiedano una partecipazione attiva ed informata del Pubblico Ministero, in ragione dell'emergere di elementi tali da indurre a ritenere un concreto rischio per l'incolumità delle parti;

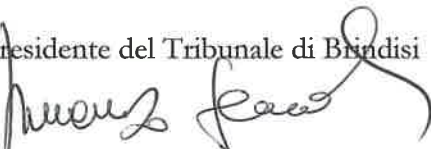
il Giudice civile, quando sia noto il nominativo del Sostituto Procuratore procedente, effettuerà le comunicazioni direttamente, tramite la propria Cancelleria alla Segreteria del Sostituto Procuratore procedente.

DURATA

Le parti rinnovano e aggiornano il protocollo nei termini indicati e convengono che il presente protocollo avrà durata **di due anni dalla data della sottoscrizione**, e convengono altresì di fissare riunioni con cadenza semestrale al fine di monitorarne l'attuazione.

Brindisi, 16-01-26

Il Presidente del Tribunale di Brindisi



Il Procuratore della Repubblica Reggente di Brindisi



Il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Brindisi



I Giudici della Sezione Civile del Tribunale di Brindisi (che hanno collaborato alla redazione del Protocollo)



I PP.MM. della Procura della Repubblica di Brindisi (che hanno collaborato alla redazione del Protocollo).

